COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI

***Provincia di Reggio Emilia***

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO TENNIS COMUNALE UBICATO IN VIA M. L. KING.**

Con la presente ad ogni effetto di legge,

**TRA**

Il/la Sig.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di Responsabile del Settore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ domiciliata per questo atto, in Castelnovo ne’ Monti piazza Gramsci 1, la quale interviene non in proprio, ma esclusivamente in nome e rappresentanza del **Comune di Castelnovo ne’ MONTI (**C.F. 00442010351);

**E**

Il/la Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

# PREMESSO CHE:

* l’Amministrazione comunale riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva come strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione dell'individuo fin dalla giovane età, la promozione delle pari opportunità e del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente nonché per la valorizzazione sociale ed economica dei territori;
* per il perseguimento di tale obiettivo, il Comune, si è, tra l’altro, dotato di numerosi impianti sportivi, tra i quali il Centro Tennis comunale posto in via M.L. King affidandone la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali;
* l’articolo 6, commi 1 e 2 del D. lgs. n. 38 del 28.02.2021, che stabiliscono:

“1. L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive”;

“2. Nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso;

* con determinazione n. \_\_\_ del \_\_\_ si è provveduto ad aggiudicare la concessione in oggetto.

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

Si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Il Comune di Castelnovo ne’ Monti concede \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (d'ora in poi denominato "concessionario"), la gestione e l’uso del centro tennis comunale.

La gestione è intesa per un uso pubblico dell’impianto, al fine di favorire e diffondere la pratica del tennis e l’attività sportiva, ricreativa e del tempo libero. Tale uso pubblico dovrà essere garantito secondo i criteri e le modalità fissate dal Comune.

Il centro tennis comunale dato in uso e gestione è ubicato in via M. L. King ed è costituito da:

* n. 2 campi da tennis coperti;
* n. 2 campi da tennis scoperti;
* n. 2 campi da paddle;
* n. 1 struttura adibita a spogliatoi;
* n. 1 struttura adibita a esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
* Area verde annessa.

#### ART. 2: CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA M. L. KING

Gli impianti, i relativi arredi ed attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario.

#### ART. 3: DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà la durata di anni 10 (dieci) a decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione ovvero da quella precedente di consegna degli impianti e del servizio.

#### ART. 4: CANONE E CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DELL’IMPIANTO

Come risulta dal piano economico finanziario predisposto dal Comune ed allegato tra la documentazione di gara, il concessionario, per il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, avrà diritto, a titolo di corrispettivo, ad introitare i proventi della gestione del centro tennis in base alle tariffe di cui al successivo art. 5.

Dovrà corrispondere al Comune il canone annuo determinato all’esito del rialzo offerto dal Concessionario in sede di gara, e stabilito in € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oltre IVA, nelle aliquote di legge entro il 30 giugno di ogni anno. Il canone sarà soggetto annualmente ad aggiornamento Istat – indice FOI al 31.05. Tale adeguamento sarà comunicato per iscritto al concedente.

#### ART.5: CALENDARIO E ORARI DI UTILIZZO – ASSEGNAZIONI - TARIFFE

L’utilizzo degli impianti è aperto a tutta la cittadinanza.

I campi da tennis scoperti dovranno essere utilizzati di norma per la pratica del tennis, mentre i campi da paddle per il gioco del paddle.

La struttura coperta dovrà essere utilizzata prevalentemente per la pratica del tennis. Tale struttura potrà anche essere utilizzata per altre attività sportive ritenute ammissibili previo accordo formale con l’Amministrazione comunale.

Il Comune previo accordo con il concessionario si riserva la possibilità dell’uso gratuito degli impianti, comprensivi di idoneo materiale, attrezzature ed assistenza nei seguenti casi:

* per attività scolastica in caso di necessità;
* per attività extrascolastica quali ritiri pre-campionato, raduni e stages;
* per n. 5 giorni all’anno in occasione di manifestazioni promosse dall’Ente stesso;
* come palestra, limitatamente alla tensostruttura, in caso di comprovata necessità.

Le tariffe d’uso da parte del pubblico sono determinate dal Comune come da tariffario allegato. Eventuali modifiche dovranno essere approvate dal Comune anche eventualmente in relazione ad esigenze connesse al riequilibrio del contratto. Le tariffe, previo accordo con il Comune condente, potranno esseresoggette ad aggiornamento ISTAT – indice FOI al 31.05.

Il Concessionario introiterà direttamente tutti i proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe.

Gli orari massimi di apertura dell’impianto sono così stabiliti:

- dalle ore 8.00 alle ore 24.00.

I suddetti orari potranno essere modificati previo espresso accordo tra le parti.

L’utilizzo per attività ricreative, spettacoli, manifestazioni non inerenti l’attività sportiva, ecc., dovrà essere formalmente autorizzato dall’Amministrazione comunale, previa richiesta da parte del Concessionario sempre nel rispetto della Legge e delle eventuali necessarie autorizzazioni.

**ART. 6: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Per l’esecuzione dei servizi previsti nella presente convenzione il Concessionario si avvarrà di propri prodotti di consumo e di attrezzature.

Sono a carico del Concessionario gli oneri derivanti da:

* le spese per i consumi di energia elettrica, telefono, combustibili, acqua e depurazione;
* tutte le spese relative al personale per lo svolgimento degli oneri indicati in convenzione;
* tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie come dettagliato all’art. 9;
* tutte le spese relative all’acquisto dei prodotti di pulizia: questi devono essere conformi alle norme dettate in materia d’inquinamento, ivi comprese la disciplina concernente il confezionamento o l’imballaggio e devono essere completamente privi di qualsiasi tossicità;
* tutte le spese relative ad assicurazioni, oneri fiscali, amministrativi e simili.

Il Comune resterà estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e il Concessionario, così come non si potrà porre a carico del Comune stesso la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione del contratto.

Il Concessionario è tenuto a fornire al Comune l’elenco del personale a qualsiasi titolo impiegato. Tale elenco dovrà essere tenuto costantemente aggiornato.

**ART. 7: ATTIVITÀ DI GESTIONE**

#### Si riassume in:

* l’assegnazione in uso degli impianti agli utenti che ne facciano richiesta;
* la sorveglianza e l’assistenza durante gli orari di apertura e/o di utilizzo dei medesimi, pubblico compreso;
* l’informazione ai vari utenti degli impianti;
* il servizio di pulizia dei locali;
* la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti;
* la manutenzione dell’area verde.

**ART. 8: MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA GESTIONE**

Sarà compito del concessionario:

* l’apertura e chiusura degli accessi alle strutture, prima e dopo l’uso degli impianti, custodia delle chiavi, custodia dei beni ed attrezzature, controllo degli ingressi;
* l’allestimento dei campi di gioco secondo le necessità e le richieste delle associazioni sportive e degli utenti;
* la sorveglianza sul corretto utilizzo dei locali, delle attrezzature e degli arredi da parte degli utenti, nonché pronta comunicazione agli uffici comunali preposti di eventuali mancanze o comportamenti scorretti da parte dei frequentatori, segnalando i responsabili di eventuali danni arrecati;
* la segnalazione scritta agli uffici comunali di guasti o disfunzioni che si dovessero verificare nelle strutture, negli impianti tecnologici, nell’attrezzatura ed in generale nell’oggetto della presente convenzione.

**ART. 9: LIVELLO DI QUALITÀ DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE GARANTITO DAL CONCESSIONARIO**

Il concessionario garantisce la manutenzione ordinaria, la custodia e la pulizia dell’impianto, delle attrezzature ed arredi di proprietà comunale ad essa in dotazione; garantisce inoltre il mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza, d’ordine e di decoro.

**Manutenzione ordinaria**

Il Concessionario si obbliga ad effettuare la manutenzione ordinaria delle strutture e dell’area verde annessa curando che, fino alla scadenza della durata della presente convenzione, le stesse siano mantenute nella massima efficienza e secondo le norme di legge.

Il Comune potrà in ogni momento, tramite i propri uffici, verificare lo stato di efficienza e di manutenzione delle strutture su indicate, prescrivendo in caso di inosservanza o inadempimento di quanto sopra gli interventi necessari al ripristino e al buon funzionamento degli stessi.

S’intende per manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti:

* tinteggiature interne, riparazione di intonaci, delle coperture, di rivestimenti e di pavimenti sportivi e non interni ed esterni;
* riparazione di parti accessorie di infissi e serramenti interni ed esterni;
* riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
* riparazioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni in conseguenza all’uso;
* riparazioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate;
* cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione;
* manutenzione del mobilio;
* riparazione e mantenimento dei campi di gioco e degli spazi sia interni che esterni ad essi (compresi calce, gesso, sementi, concime, sabbia, reti, recinzioni);
* manutenzione delle attrezzature meccaniche (pulitrici e simili) e relativo carburante;
* manutenzione impianto di riscaldamento;
* manutenzione dell’area verde esterna ai campi da gioco;
* gli oneri derivanti dallo sgombero della neve all’interno dell’impianto per agibilità dello stesso.

Gli oneri di straordinaria manutenzione dei locali e degli impianti competono al comune.

**Operazioni di pulizia**

Ai fini del decoro degli ambienti il Concessionario garantisce tutte le operazioni di pulizia e disinfezione da effettuarsi al termine delle attività sportive, degli spazi, dei locali, dei vetri degli ingressi degli impianti, degli arredi e di quanto altro pertinente gli stabili di cui alla presente convenzione e che dovranno essere effettuate come dettagliato successivamente.

Particolare cura presterà per la disinfezione giornaliera dei locali di servizio, tramite appositi prodotti. Le operazioni di pulizia verranno effettuate nei seguenti modi e tempi:

1. operazioni a frequenza giornaliera

* spazzolatura e lavaggio dei campi in green set;
* svuotamento cestini e sostituzione sacchetti plastica;
* spolveratura ad umido di arredi e mobili;
* pulizia ed eliminazione impronte e macchie su porte, interruttori elettrici maniglie, ecc.;
* lavaggio e disinfezione dei servizi igienici e spogliatoi;
* lavaggio e disinfezione dei pavimenti;
* raccolta differenziata dei rifiuti e trasporto negli appositi contenitori;
* aspirazione polvere e sporco da zerbini e tappeti ingressi.

1. operazioni a frequenza settimanale

* al momento del bisogno ed almeno settimanalmente occorre la spazzatura del marciapiede e delle aree cortilive di pertinenza esterna e la deragnatura dei locali.

1. operazioni a cadenza mensile:

* pulizia dei termosifoni con aspiratore.

1. al momento del bisogno:

* pulizia pareti/soffitti di tutti i locali con asporto di ragnatele o altre formazioni di sporco;
* rimozione della neve dai percorsi di accesso agli impianti e dalle loro pertinenze.

1. periodicamente nel corso della stagione sportiva:

* sfalcio e cura delle porzioni di verde e eliminazione di piante infestanti nei bordi dei marciapiedi e nelle zone esterne d’accesso, cura e mantenimento delle aree ghiaiate, semina e concimazione dell’area adibita a prato, concimazione delle piante, potatura delle piante, raccolta delle foglie e trasporto del materiale agli appositi luoghi di raccolta.

**Operazioni di custodia**

Dovrà essere garantita:

* la custodia per l’intero periodo di utilizzo, ivi compresi i periodi di pausa fra un turno d’attività e l’altro, ad eccezione di intervalli di sosta superiori a 90 minuti durante i quali l’impianto potrà essere chiuso al pubblico;
* la tenuta di un registro delle presenze.

Il concessionario è obbligato a permettere ogni forma di sopralluogo e controllo disposti dal Comune tramite incaricato tendente alla verifica del corretto uso degli impianti e dell’osservanza degli impegni assunti dal concessionario in ordine alla sicurezza, al decoro, alla pulizia e quanto sopra specificato.

Nessuna responsabilità, in ogni caso, potrà far carico al Comune per quanto indicato nella descrizione delle prestazioni relative alla conduzione degli impianti, restando inteso che l’utilizzo degli impianti medesimi avviene, anche nei confronti dei terzi, ad esclusivo rischio del concessionario.

**Adempimenti inerenti il D.Lgs. 81/2008**

Il concessionario deve provvedere agli adempimenti di sua competenza previsti nel D.Lgs. n. 81/2008 e nelle altre normative vigenti in materia.

Il concessionario deve in particolare provvedere alla manutenzione semestrale degli estintori, degli idranti e delle luci di emergenza, alla manutenzione annuale degli apparecchi di riscaldamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente (DPR 412/93), alla manutenzione quinquennale dell’impianto di messa a terra ed alla redazione del Piano di Emergenza e del DUVRI, che dovrà essere adeguato all’uso previsto della struttura.

Per tutta la durata del presente contratto, viene delegata al Concessionario la titolarità e responsabilità del mantenimento delle condizioni di sicurezza sull’attività esercitata ai sensi dell’art.19 del DM 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”.

Il Concessionario inoltre si impegna ad utilizzare la struttura per l’uso stabilito e, qualora siano consentiti altri usi, dovrà provvedere a richiedere tutte le opportune autorizzazioni.

**ART. 10: MANUTENZIONI STRAORDINARIE. DANNI**

Restano in capo al Comune tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, quali le sostituzioni di apparati tecnologici, rifacimenti completi delle strutture murarie e relativi intonaci, rifacimento delle pavimentazioni, delle coperture, sostituzione di porte e infissi, rifacimento della recinzione e dei relativi pali di sostegno.

Qualora ciò sia possibile, il concessionario ha l’obbligo di segnalare per iscritto all’amministrazione comunale le richieste di interventi di manutenzione straordinaria entro il 30.06 di ogni anno, così che tali interventi possano essere correttamente verificati, pianificati e finanziati sulla base delle valutazioni tecniche ed economiche dell’Ente.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi alle operazioni di ripristino, rifacimento e manutenzione straordinaria della struttura, attrezzature, impianto ed arredi quando essi si rendessero necessari per qualsiasi azione od omissione, colpa, incuria, dolo degli associati e degli utenti in genere e del pubblico che assiste alle attività, gare o manifestazioni facenti capo all’organizzazione del concessionario. Competono al concessionario anche i ripristini, i rifacimenti e le manutenzioni resisi necessari per danni e furti provocati da terzi per mancata vigilanza e custodia.

Ogni miglioria sarà a beneficio del concedente senza diritto ad alcun risarcimento se non concordato.

**ART. 11: OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEI BILANCI E DEI REGISTRI PRESENZE – DESTINAZIONE UTILI DI GESTIONE**

Il Concessionario dovrà presentare entro il 30.06 di ogni anno per l’annualità precedente la rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute, ivi comprese quelle relative ai servizi accessori (struttura adibita a esercizio di ristoro con somministrazione di alimenti e bevande), nonché il prospetto analitico attestante l’indicazione della denominazione delle società che richiedono l’utilizzo degli spazi, il numero di ore concesse per ogni impianto con le relative tariffe praticate, ed il numero di utenti per ciascuna di esse.

Alla rendicontazione annuale dovrà essere allegata una relazione dettagliata sulla attività svolta nel corso dell’anno (corsi, tornei, numero ore fruite da soci e non soci, ecc.) ed eventuali altri dati ritenuti utili dall’Amministrazione Comunale.

Entro il 30.06 di ogni anno il concessionario dovrà presentare copia del bilancio riferito all’anno precedente. Qualora il bilancio evidenzi un utile di gestione, lo stesso dovrà essere destinato ad interventi di manutenzione straordinaria, di miglioria anche per acquisto di attrezzature sportive, o per iniziative sportive preventivamente concordate con l’amministrazione comunale. Gli interventi realizzati sugli impianti saranno acquisiti, fin dalla loro realizzazione, gratuitamente al patrimonio dell’Ente per accessione.

**ART. 12: RESPONSABILITÀ ESCLUSIVE DEL CONCESSIONARIO**

Per quanto concerne la conduzione tecnico-sportiva dell’impianto, il Concessionario gestisce lo stesso in piena autonomia, nel rispetto delle vigenti normative in materia sportiva, di sicurezza, igienico-sanitaria e degli adempimenti previsti dalla presente convenzione.

Il Concessionario esercita in proprio l'attività di gestione dell’impianto sportivo e ad esso competono integralmente le responsabilità ed i rischi connessi con la gestione quindi sia di tipo patrimoniale, fiscale, civile ed altro.

In ragione di ciò, il Concessionario, e solidamente con esso, tutti gli aventi titolo, solleva il Comune concedente da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi in ordine all'attività oggetto della presente convenzione.

Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni a persone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

A tale scopo il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese ad assicurare una copertura congrua dei danni a persone o cose che abbiano a verificarsi nell’esercizio dell’attività connessa alla conduzione degli impianti che vengono concessi (R.C.T.), nonché verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo del Concessionario stesso (R.C.O.), con il massimale minimo di € 5.000.000,00, per tutta la durata della convenzione, copertura (è ammesso il rinnovo annuale). È facoltà dell’amministrazione comunale richiedere un adeguamento dello stesso.

Copia di detto contratto assicurativo dovrà essere depositato presso il Comune all’atto della stipulazione. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate al Comune alle scadenze.

In caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario questo rimane egualmente unico responsabile ai sensi del presente articolo ferma restando la totale estraneità dell’Amministrazione rispetto a qualsiasi responsabilità.

**ART. 13: DIVIETO DI MODIFICA DELLE STRUTTURE ED IMPIANTI**

È fatto divieto al concessionario di manomettere o modificare, anche temporaneamente le attrezzature, i locali e tutto quanto di pertinenza, senza aver avuto il preventivo nullaosta da parte del Comune.

#### ART. 14: DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DI SUB CONCESSIONE

È vietata la cessione della presente convenzione. È vietata la sub concessione della presente convenzione salvo quanto previsto al successivo art. 15.

**ART. 15: ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI. PUBBLICITÀ**

Al concessionario è consentito, per la durata della concessione:

1. l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, a servizio degli impianti sportivi, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lettera a) della L. R. 26.07.2003, n. 14 e dell’art. 8 del “Regolamento comunale per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”;
2. il diritto di esclusiva della pubblicità sugli spazi all’interno degli impianti, salvo i casi in cui la struttura venga utilizzata dal concedente o per particolari concessioni d’uso.

Il concessionario utilizzerà, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, i locali appositamente destinati posti all’interno del centro tennis, da allestire a propria cura e spese secondo il progetto concordato col Comune.

Ogni onere ed ogni provento sono a carico ed a favore del concessionario al quale fanno altresì carico tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie senza le quali non può svolgere le attività di cui al primo capoverso.

Il Concessionario potrà gestire l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all’interno della struttura nel rispetto degli orari di apertura e di chiusura degli impianti.

Il Concessionario sarà tenuto a munirsi di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie per svolgere l’attività in oggetto e dovrà essere in possesso dei requisiti di legge. Dette autorizzazioni sono legate alla struttura adibita ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande annessa al centro tennis e pertanto non potranno essere trasferite in altra sede.

Il Concessionario dovrà rispettare, oltre alle norme vigenti in materia di somministrazioni di alimenti e bevande, tutte le prescrizioni che il Sindaco, quale autorità locale di pubblica sicurezza, riterrà di imporre, nel pubblico interesse.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali ed amministrativi legati a tale tipologia di servizio.

La gestione dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande potrà essere affidata dal Concessionario ad un sub concessionario, in possesso dei requisiti di legge, restando il Concessionario stesso responsabile ad ogni effetto previsto dalla presente convenzione, del buon andamento, secondo le prescrizioni di cui sopra e nel rispetto di ogni disposizione di legge in materia. Il Concessionario qualora intendesse sub-concedere l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande a terzi, sarà tenuto a presentare preventivamente al Comune richiesta per la sub-concessione, con individuazione del soggetto cui affidare il servizio. Se entro 30 gg. dalla comunicazione il Comune non avrà manifestato volontà contraria, si riterrà espresso il gradimento. Il Concessionario è tenuto a consegnare all’Amministrazione comunale copia del contratto di sub-concessione dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

La pubblicità eventualmente esposta dovrà essere nel rispetto della sobrietà degli impianti e delle norme dettate dalle Federazioni Sportive Italiane, nonché realizzata con materiale idoneo a non creare danni alle strutture e al pubblico in caso di rottura e posizionata al di fuori dei perimetri dei terreni di gioco.

La convenzione riguarda soltanto la pubblicità commerciale e sportiva e sarà quindi esclusa ogni propaganda politica e/o sindacale; in ogni caso il concedente si riserva di richiedere la rimozione di pubblicità non regolare a proprio insindacabile giudizio e senza che ciò dia diritto al concessionario a qualsiasi tipo di risarcimento.

Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare tutte le norme vigenti per l’attività pubblicitaria e dovrà fornire al concedente (Ufficio Tributi), nonché alla ditta affidataria del servizio di accertamento e riscossione imposta sulla pubblicità, tutti gli elementi per l’accertamento e la riscossione del tributo comunale. Qualora gli utenti cadano in mora per il tributo, la relativa pubblicità dovrà essere eliminata dal concessionario, fatti salvi gli obblighi di legge per il recupero coattivo del tributo. Il concessionario risponderà per tutti i danni diretti e/o indiretti provocati dal materiale pubblicitario all’interno e all’esterno degli impianti, a persone, a cose, agli impianti stessi e alla loro struttura interna ed esterna.

#### ART. 16: VERBALE DI CONSEGNA - RICONSEGNA LOCALI OGGETTO DELLA CONVENZIONE

All’atto della sottoscrizione del presente atto, sarà redatto un verbale di consegna con l’elenco e la descrizione impianti, degli arredi e delle attrezzature nello stato di fatto in cui si trovano. Alla scadenza del presente atto od in caso di risoluzione o recesso dalla convenzione, le parti immobili e mobili dovranno essere riconsegnate al Comune nelle medesime condizioni descritte nel verbale di consegna, fatto salvo il normale deterioramento per l’uso, salvi gli interventi nel frattempo eventualmente autorizzati dal Comune.

**ART. 17: EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E SUA REVISIONE**

Gli elementi indicati nel Piano Economico Finanziario (PEF) costituiscono i presupposti e le condizioni di base determinanti l’equilibrio economico finanziario della concessione.

In conformità a quanto stabilito dall’articolo 192, comma 1 del Codice, le Parti convengono che il verificarsi dei seguenti eventi straordinari ed imprevedibili non riconducibili al Concessionario, qualora alterino in modo significativo l’equilibrio economico finanziario della Concessione, comportano la sua necessaria revisione a beneficio del Concedente o del Concessionario a seconda dei casi, da attuare mediante rideterminazione delle condizioni di equilibrio:

1. Eventi di Forza Maggiore;
2. entrata in vigore di norme legislative e regolamentari, che incidano significativamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione degli Interventi e di gestione economica e/o funzionale dei Servizi, siano esse favorevoli al Concedente o al Concessionario;
3. Varianti richieste dal Concedente o concordate tra le Parti.

La revisione del PEF dovrà essere attuata mediante opportune misure di riequilibrio.

Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente comma 2, al fine di avviare la procedura di revisione del PEF, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente qualora si tratti di Situazione o Evento Sfavorevole per il Concessionario (ovvero, in caso di Situazione o Evento Favorevole al Concessionario, il Concedente ne darà notizia al Concessionario), con indicazione dei presupposti che hanno determinato l’alterazione dell’equilibrio economico finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:

1. PEF in disequilibrio;
2. breve relazione esplicativa al PEF revisionato che illustri i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
3. breve relazione dimostrativa dell’evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
4. proposta di modifica della Convenzione, sulla base di quanto previsto nel piano economico finanziario revisionato.

Il procedimento di revisione del piano economico-finanziario dovrà essere concluso nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione relativa al verificarsi dell’evento.

In conformità a quanto previsto dall’articolo 192, comma 2, del Codice la revisione del piano economico-finanziario dovrà garantire il pieno e soddisfacente ripristino delle condizioni di equilibrio economico finanziario della concessione, senza pregiudicare la permanenza dei rischi di gestione in capo al Concessionario. In tale circostanza non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.

In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dalla comunicazione, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del PEF entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo, ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal presente Contratto. In tal caso troverà applicazione quanto previsto dall’articolo 192, comma 4, del Codice.

Rappresenta evento di forza maggiore ai fini del presente contratto ogni evento o circostanza, sia esso derivante da fenomeni naturali o da condotte od omissioni umane, non imputabile al Concessionario e da quest'ultimo non previsto, né prevedibile, né evitabile, né superabile, se non attraverso il ricorso a mezzi eccezionali, da cui derivi per il Concessionario l’impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di realizzare gli Interventi e/o erogare i Servizi, per tale dovendosi intendere:

1. guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili;
2. sabotaggio o vandalismo, colpi di stato, epidemie, esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche o biologiche, caduta di meteoriti;
3. eventi calamitosi dichiarati tali dall’autorità competente, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d’aria o simili eventi;
4. sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti del Concessionario;
5. impossibilità di accedere a materie prime o servizi necessari, con espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento del Concessionario.

In caso di evento di forza maggiore protratto per più di 90 (novanta) giorni, il Concedente potrà dar luogo a risoluzione, anche parziale, della Concessione ai sensi dell'art. 1463 c.c.

Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, la parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, ne dà immediata comunicazione all’altra parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare.

Fermo restando l’obbligo delle parti di attivarsi per consentire l’immediata ripresa dei Servizi, gli eventi di forza maggiore non configurano cause di imputabilità dell’inadempimento contrattuale.

#### ART. 18: CONTROLLI, PENALITÀ, RISOLUZIONE E RECESSO

Il concessionario è tenuto a garantire l’effettuazione del servizio indipendentemente dalle condizioni climatiche ed altre cause o circostanze, fatto salvo il caso di eventi atmosferici eccezionali per i quali il concessionario, in accordo con l’Amministrazione Comunale, potrà sospendere temporaneamente l’attività.

Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell’attività svolta dalla Associazione sportiva ai principi dello Statuto della stessa, l’osservanza delle clausole contenute nella presente convenzione e l’applicazione puntuale delle tariffe prestabilite.

In proposito l’Amministrazione ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzioni di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d’uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento in sostituzione del concessionario e gli eventuali danni causati ai beni mobili e immobili presi in consegna dal Concessionario stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di convenzione. È comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati dell’amministrazione osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative.

Quando emerga che il concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dalla convenzione, salvo che il fatto non sia dipeso da forza maggiore come definito dal presente contratto, il Comune contesterà al concessionario, per iscritto tramite posta elettronica certificata (P.E.C.), la violazione degli obblighi contrattuali, invitando il concessionario a opporre le proprie controdeduzioni entro un congruo termine perentorio individuato dal Comune in relazione al caso concreto comunque non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni.

Entro tale termine, il rappresentante legale del concessionario ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti.

Trascorso il termine fissato dal Comune senza una risposta da parte del concessionario, o qualora non siano ritenute sufficienti le giustificazioni dello stesso, il Comune potrà procedere all’applicazione delle penali.

In particolare, sono applicabili le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili:

1. mancata trasmissione o esibizione di ogni atto o documento richiesto dall’Amministrazione, nonché rifiuto di consentire l’accesso agli impianti, salvo quanto previsto in tema di risoluzione: da euro 200,00 (duecento) a 500,00 (cinquecento);
2. in caso di interruzione delle attività senza giustificato motivo e/o adeguato preavviso da parte del concessionario: euro 500,00 (cinquecento) per ogni giorno;
3. ogni disservizio di natura gestionale e organizzativa con ricaduta sull’utenza: da euro 50 (cinquanta) ad euro 200,00 (duecento) per ogni infrazione;
4. ogni mancato rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle previsioni contrattuali, di quanto previsto negli atti di gara e di quanto offerto dal concessionario: da euro 50 (cinquanta) ad euro 1.000,00 (mille);
5. per ogni inadempimento connesso alla mancata o tardata manutenzione a carico del concessionario o connesso alla mancata effettuazione delle pulizie dovute: da 100,00 (cento) a 400,00 (euro) per ogni infrazione;
6. per il mancato rispetto dell’obbligo di trasmettere al Comune il bilancio d’esercizio entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento: da un minimo di euro 100,00 (cento) a un massimo di euro 500,00 (cinquecento).

La precedente elencazione e i relativi importi hanno carattere esemplificativo e non sono da ritenersi tassativi. In ogni caso, le penali saranno commisurate in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate, alla loro reiterazione da parte del Concessionario e in relazione al comportamento dello stesso, fino a un importo massimo di euro 10.000,00 per gli episodi di maggiore gravità. In caso di grave inadempimento resta salva la facoltà del Comune di risolvere la convenzione. Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione, qualora possibile, delle inadempienze contestate dal Comune secondo le suddette modalità.

L’ammontare delle penali applicate è trattenuto mediante l’escussione di pari importo sulla cauzione definitiva prestata dal Concessionario, con l’obbligo da parte dello stesso di reintegrarla entro il termine di trenta giorni, pena l’eventuale risoluzione del contratto.

Il Comune inoltre ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione da operarsi in contraddittorio tra le parti, oltre all’applicazione della succitata penale, di provvedere altrove, anche a costi superiori, con diritto di rivalsa nei confronti del concessionario inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni. È fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comune ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

Il Comune concedente potrà procedere alla risoluzione della convenzione nelle ipotesi previste all’art. 190, comma 1, del Codice.

La risoluzione della concessione per inadempimento dell’ente concedente o del concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

Il Comune potrà di diritto risolvere il contratto di concessione ai sensi dell’art. 1456 del codice civile per i seguenti motivi:

1. scioglimento, fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuali del concessionario;
2. cessazione dell’attività del concessionario;
3. trasferimento da parte del concessionario a terzi del servizio oggetto della presente concessione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15;
4. reiterato mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura dell’impianto senza motivazione adeguata;
5. arbitrario abbandono, da parte del concessionario, dell’impianto;
6. utilizzazione dell’impianto per attività diverse da quelle previste in convezione;
7. il sopravvenire dell’indisponibilità dell’impianto da adibire al servizio per causa del concessionario;
8. mancato pagamento del canone previsto contrattualmente per un importo pari o superiore a due annualità;
9. comportamenti o atti lesivi della dignità degli utenti o dei lavoratori adibiti al servizio;
10. gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro. Si intendono per tali, a fini esemplificativi, le ripetute e gravi inosservanze di norme di legge o di regolamenti in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di inquinamento atmosferico, così come la grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
11. gravi e ripetute negligenze nella conduzione dell’impianto tali da pregiudicarne l’immagine, l’igienicità e il decoro.

Il Comune procederà a contestare via PEC al concessionario il verificarsi della fattispecie risolutiva e la volontà di risolvere la convenzione, fissando un termine non inferiore a 10 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni, decorso il quale, nel caso in cui non ritenga valide le motivazioni addotte dal concessionario, ha facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta tramite PEC, rimanendo salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni, anche all’immagine.

La risoluzione del contratto non pregiudica in alcun modo la richiesta di risarcimento del danno e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Il contratto, inoltre, potrà essere sciolto, oltre che dalle cause previste dalla legge, anche per mutuo consenso delle parti ai sensi dell’art. 1372 C.C.

In caso di risoluzione il Comune beneficia dell’escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti che siano conseguenza dell’inadempimento, nessuno escluso ed eccettuato, con refusione dei maggiori oneri subiti qualora nel frattempo maturati.

In caso di risoluzione del contratto in danno, il Comune entrerà in possesso di tutti gli immobili – e dei beni in essi esistenti – compresi quelli realizzati dal Concessionario - escluso il diritto all’ammortamento - e senza corresponsione alcuna di indennizzo o altre somme a qualsiasi titolo dovute.

È fatta salva l’applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per i quali, oltre che con la cauzione ed eventuali crediti verso l’Amministrazione, il concessionario risponde con il proprio patrimonio.

In caso di omissioni, deficienze o abusi nella ottemperanza degli obblighi contrattuali da parte del concessionario, ove quest'ultimo, nonostante regolare diffida non ottemperasse alle prescrizioni impartite, il Comune avrà facoltà di esecuzione d'ufficio.

Salvo quanto previsto in tema di mancato raggiungimento del riequilibrio economico-finanziario, il recesso è consentito al Comune concedente, in presenza di giusta causa o giustificato motivo, spettando al concessionario gli indennizzi di cui all’art.190, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023. Trattandosi di concessione amministrativa è consentita anche la revoca quale provvedimento con il quale la Pubblica Amministrazione concedente ritira, con effetto non retroattivo, l’atto di conferimento della concessione, per sopravvenute ragioni che rendono il rapporto concessorio non più conforme al pubblico interesse. Sia il recesso sia la revoca debbono essere comunicati con congruo anticipo nel rispetto dei principi di correttezza nelle relazioni contrattuali e di proporzionalità nell’assunzione di provvedimenti limitativi o oblatori.

**ART. 19: MISURE DI SICUREZZA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY**

Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy il concessionario è nominato, ai sensi del Reg. Ue n. 679/2016 (di seguito, anche «GDPR») e del D.lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs n. 101 del 10 agosto 2018, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e, da ultimo, dal D.L. n. 139/2021 (di seguito, anche «Codice della Privacy»), Responsabile del Trattamento dei dati di qualsiasi natura per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze applicative degli obblighi della presente convenzione.

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, il concessionario ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto.

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Stazione Appaltante (di seguito, anche «Concedente») autorizza l’Operatore economico affidatario (di seguito anche «Concessionario») a trattare i dati personali soltanto nella misura e nei limiti previsti dal presente accordo, nonchè nomina il Concessionario quale «Responsabile del trattamento» ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del GDPR sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la durata del Contratto. A tal fine, il Concessionario, accettando l’incarico, dichiara di essere a conoscenza, di rispettare e di essere conforme al Regolamento UE 2016/679, nonché di rispettare tutte, nessuna esclusa, le prescrizioni in materia di protezione e di sicurezza dei dati personali e, in particolare di:

* utilizzare per conto del Titolare i dati personali di cui verrà a conoscenza nel corso dell’esecuzione dello stesso contratto per i soli scopi ivi previsti;
* di non comunicare e diffondere a terzi non autorizzati le informazioni e i dati personali trattati;
* vigilare affinché il trattamento dei dati da parte del personale posto alle dirette dipendenze o delle società controllate e/o partecipate avvenga in modo lecito e secondo correttezza;
* adottare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure («privacy by design»), nonché adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati in conformità al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse («privacy by default»);
* di custodire – nel rispetto delle misure di sicurezza individuate dal Regolamento- i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi derivanti dalla violazione di tali dati;
* non diffondere i dati personali acquisiti verso Paesi Terzi o Organizzazioni Internazionali (extra Ue), se non solo nei casi previsti dagli artt. 45 e ss del GDPR.

**ART. 20: TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e a tal fine si impegna:

* ad utilizzare uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione della presente convenzione;
* a comunicare al Comune di Castelnovo ne’ Monti gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera precedente entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il contratto come sopra stipulato sarà risolto in tutti i casi di mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal medesimo articolo 3.

**ART. 21: FIDEJUSSIONE**

Il concessionario è tenuto alla costituzione di garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 117 del D. lgs. 36 / 2023 in quanto applicabile alle concessioni.

**ART. 22: ALLEGATI**

Formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:

* piano economico finanziario;
* piano tariffario centro tennis;
* D.U.V.R.I.;
* “Protocollo di intesa per prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata” sottoscritto dal Comune di Castelnovo ne’ Monti ed il Prefetto in data 13/10/2014, aggiornato con approvazione dell’ADDENDUM approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 18/04/2023;

I suddetti documenti, sottoscritti dalle parti, sono conservati dal Comune presso il Settore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto

Castelnovo ne’ Monti, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per il Comune di Castelnovo ne’ Monti

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*atto sottoscritto digitalmente*

Castelnovo ne’ Monti,

Per il Concessionario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*atto sottoscritto digitalmente*